MEMORIE E DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DI LUCCA

TOMO 3

Lucca : Archivio storico italiano







Estr. dall'ARCHIVIO STORICO ITALIANO,
Serie Terza, T. VII, P. I.
Firenze, Tip. Galileiana, 1868

Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca, Tomo III, Parte III. – Statuto generale del Comune dell'anno 1308, ora per la prima volta pubblicato. Lucca, tip. Giusti, 1867.





La R. Accademia lucchese di scienze lettere ed arti andò già lodata per essere stata la prima in Italia a volgere di proposito la mente e li studii alla illustrazione della storia patria municipale, rendendo di ragione pubblica colle stampe i frutti di sue fatiche.

Come ella entrasse nel nobile divisamento e dondé le venisse lo impulso, ci è fatto palese dalla prefazione che si legge in fronte al tomo I delle *Memorie e Documenti per servire alla Storia del Principato di Lucca*, pubblicato il 1813 (1); e ciò fu il desiderio de' principi napoleonidi che allora reggevano le sorti del piccolo Stato, di vedere per cotal modo illustrata la storia del principato che in loro aveva vita. Il quale, come che breve, lasciò non pertanto nei Lucchesi memorie durature del molto bene operato.

Ad ogni modo quel desiderio fu cagione che si desse alacremente opera a investigare e raccogliere documenti di ogni maniera attinenti alla storia patria, cominciando dai più remoti, come primo e natural fondamento a condurre la storia del principato, conforme avvertono gli accademici deputati; e così si avesse un corpo di memorie che tutte abbracciando le svariate e molteplici forme in cui si estrinseca la vita di un popolo, somministrasse i materiali occorrenti a ordinare una compiuta storia municipale.

(1) Lucca, presso Francesco Bertini, 1813, a pag. 10.

Il volume che ora abbiamo tra mano non ha guari pubblicato fu seguito appunto agli altri non pochi dati in luce dall'Accademia lucchese (1) nello intendimento già detto.

Esso contiene lo Statuto del Comune del 1308, il più antico che nella sua integrità sia pervenuto sino ai dì nostri; monumento prezioso per la storia di quella età non bastantemente rischiarata dagli atti pubblici od altri sincroni documenti.

Quanta sia l'importanza di studiare negli antichi statuti municipali, quanta la utilità che ne può derivare alla storia, chi voglia ben comprendere la natura del municipio italiano, creazione singolare del medio evo, conoscerne la struttura e la vita intima, non è veramente chi oggi non sappia, dopo quanto sapientemente avvertì e dimostrò coll'esempio il gran Muratori (2) e dopo di lui confermarono altri valentissimi, fra i quali, ultimo il Savigny. Il quale tanto fu persuaso, non pure della importanza, ma della necessità di attingere alla fonte degli antichi statuti municipali, che concepì ed annunziò il pensiero di una speciale bibliografia di essi statuti, onde si rendessero universalmente noti i codici che li contengono e i luoghi ove si conservano a giovamento delli studi storici (3). Intorno al qual disegno nel Congresso degli scienziati italiani raccolti in Venezia nel 1847 furon presentate e discusse proposte intese a tradurlo in atto (4). Ma quegli che se non compiutamente venne almeno in gran parte incarnando il disegno del Savigny, fu l'illustre Bonaini, cui la Toscana deve il riordinamento de'suoi principali archivii. Il quale dando nel 1851 alle stampe lo statuto della Valdambra del 1208 e gli ordinamenti de' fedeli di Vallombrosa degli anni 1253 e 1263, gli accompagnò con un esteso e ragionato catalogo di statuti municipali distribuiti alfabeticamente

(1) Tom. I, II e III. Forme di governo dall'origine sino alla fine del secolo XVIII; Lucca 1813-14-16. Tom. III, Part. II, Legislazione, ivi, 1817; Tom. IV, Storia Ecclesiastica con altro di supplemento, ivi, 1818-36; Tom. V, Part. I, idem, ivi, 1844; Part. II, idem, ivi, 1837; Part. III, idem, ivi, 1841; (Tom. VI non mai stampato); Tom. VII, Sinodi della Diocesi, ivi, 1834; VIII, Storia delle Belle Arti, ivi, 1822; Tom. IX e X, Storia della Letteratura, ivi, 1825-31; Tom. XI, Zecca e monete, ivi, 1860.

(2) Murat., *Antiq. Ital. Med. Aev.*, Diss. quinquagesima.

(3) Savigny, Storia del Diritto Romano nel medio evo; Vol. III, cap. XXII, num. VI.

(4) Diario del Nono Congresso ec., pag. 15.

pei nomi dei comuni ai quali appartengono (1), siccome saggio, egli dice, di lavoro più vasto, cui per altro non si potrà giungere a possedere senza i concordi studi di molti sapienti italiani, e forse anche senza ajuti di fuori.

Siffatti pensieri dovette aver maturato nella mente l'avv. Leone Del Prete, quando venuta la sua volta del leggere nelle mensuali tornate dell'Accademia di cui è socio ordinario, in quella de' 27 di maggio del 1864 tolse a subjetto del suo discorso gli statuti lucchesi.

Fattane una diligente rassegna, nella quale gli avvenne di riempire varie lacune lasciate dal Gigliotti, che pel primo avea trattato quest'argomento nelle sue dissertazioni intorno alla legislazione lucchese inserite nel tomo III parte II delle *Memorie e Documenti* ec., e detto della importanza che hanno in generale per la cognizione della storia medio evale gli statuti e ordini municipali, entrò a parlare più specialmente della utilità che si può trarre dagli antichi statuti e costituti della Repubblica di Lucca, non tanto per una più compiuta storia della legislazione lucchese, quanto per le altre istituzioni di cui fu ricco il paese e per la stessa sua storia civile o politica. Laonde scese a dire come tornerebbe in acconcio che si pubblicassero colle stampe; proponendo da ultimo che per lo manco si mettesse in luce lo statuto del 1308 come meritevole sopra gli altri di esser conosciuto dai coltivatori delli studi storici. E l'Accademia a cui molto aggradì la proposta, non pose tempo in mezzo a deliberare la stampa dello statuto predetto, commettendone la cura al cav. Salvatore Bongi, esso pure socio ordinario dell'Accademia, e allo stesso proponente sig. avv. Del Prete, ambo officiali dell'Archivio di Stato ove serbasi il codice unico sul quale doveva esser condotta la stampa; conforme si legge nell'*Avvertenza* premessa al volume a nome dell'Accademia.

Prima che vedesse la luce, ne fu in quest'*Archivio Storico* (2) annunziata la prossima pubblicazione. Ora che esso è già da qualche tempo divulgato e può correre per le mani di tutti, vuolsene toccare alquanto più di proposito, come materia di studi

(1) Statuto della Valdambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III; e Ordinamento de' Fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII. Si aggiungono alcuni appunti per servire ad una Bibliografia delli Statuti italiani. Pisa, Nistri, 1851; in quarto.

(2) Tom. VI, Part. I pag. 177.

che l'*Archivio* ha officio di raccogliere e mettere in mostra a istruzione e benefizio delli studiosi.

Lo statuto di cui si parla, non contando i preliminari e gl' indici che gli fanno corredo, occupa facce 345 di un bel volume per forma e caratteri non dissimile dagli altri che lo hanno preceduto. Entrando nella serie ordinata di questi, prende posto per affinità di materia dopo la legislazione lucchese, e costituisce perciò la parte terza del tomo III occupando quella la parte seconda.

Al frontespizio col titolo ***Memorie e Documenti*** ec. seguita un'***Avvertenza*** a nome dell'Accademia editrice, in cui si dà ragione del libro. In altro frontespizio si legge senza più: ***Statuto del Comune di Lucca dell'anno*** 1308, per chi lo desideri disgiunto dal corpo delle ***Memorie*** ec., e quindi succede una elaborata prefazione compresa in facce 41 con numerazione romana.

Al testo dello statuto, seguitano *giunte e correzioni* fatte al medesimo il 1309, un glossario di voci latino-barbare che non si incontrano nel Ducange, e un copiosissimo indice analitico dei nomi e delle cose; il tutto da facce 346 a 408 con cui si chiude il volume.

La prefazione che, sebbene non apparisca, ci è detto essere interamente fattura del ch. cav. Salvatore Bongi, è divisa in due parti o capi distinti: l'un dei quali ci porge la storia documentata degli statuti lucchesi; e l'altro è tutto intorno a quello speciale del 1308.

I primissimi cenni di statuti o costituzioni lucchesi ci sono somministrati da alcuni strumenti dello scorcio del secolo XII, fra i quali si nota particolarmente una carta dell'ospedale de' 9 di ottobre 1198. Memorie men rare e più positive s'incontrano nel seguente, conservandosi brani di uno statuto del comune riferibile al 1220 o circa; e il titolo ed uno intero capitolo di altro del 1261, e di un capitolo simile del *Costituto del Popolo* dell'anno stesso. Però dopo il 1261 non si trova traccia di altri statuti generali del comune sino all'anno 1308, sebbene occorrano nell' intervallo riforme di statuti minori spettanti a magistrature speciali degli anni 1278 e 1287.

Lo statuto del 1308, oltre essere il primo e più antico pervenutoci nella sua integrità, ha pertanto il merito di essere eziandio uno de'più remoti di tempo nella serie di quelli di cui si è conservata la memoria. E tuttavolta la sorte non gli fu benevola di lunga vita. Imperocchè occupata Lucca per impeto d'armi da Ugue-

cione della Faggiuola, per decreto di Francesco suo figliuolo rimasto a signoreggiare in Lucca a nome del padre, fu alli 4 di settembre del 1314 cassato ogni precedente statuto, e dichiarata irrita e nulla qualsivoglia riformagione e disposizione di legge di data anteriore al 14 di giugno, giorno della occupazione della città.

Cessata però la tirannia di Uguccione che, come narran le istorie, perdè in un solo giorno, il 3 di aprile 1316, ambo le male acquistate signorie di Lucca e di Pisa, furono i Lucchesi solleciti di provvedere alla regolare amministrazione del Comune, mediante la compilazione di un nuovo Statuto generale che rimase compiuto e sancito il 2 di giugno del medesimo anno, accettato poi e confermato da Castruccio Castracani degli Antelminelli, signore di Lucca, il primo di gennaio del 1321, ed osservato durante la costui signoria, onde per tal rispetto può distinguersi dagli altri col nome di Castrucciano. Di questo statuto, rimasto al tutto ignoto ai precedenti scrittori di cose lucchesi, e solo scoperto nel recente riordinamento dell'Archivio, non sono scampati alle ingiurie del tempo che alcuni frammenti riportati come documento a piè della prefazione. Ciò che offre di notevole questo statuto nelle poche reliquie rimaste, si è lo avere semplificato la costituzione organica del comune con ristringere la potestà legislativa in un solo corpo deliberante o consiglio, che più tardi si disse senato, rimanendo quindi cassato il consiglio del popolo, e insieme con esso molte magistrature che rendeano per l'addietro assai complicata la macchina governativa.

Dopo la morte di Castruccio, avvenuta il 1328, volsero incerte e quasi ad ogni giorno mutabili le sorti del comune, nè presero qualche assetto o forma durevole se non quando ne ebbe assunta la signoria Giovanni re di Boemia, che per primo suo atto ordinò la riforma dello statuto. La quale compiuta di fatto il 1331, portava in fronte l'obbligo ai singoli cittadini e agli abitanti della campagna di giurare obbedienza e fedeltà ad esso re Giovanni e a Carlo suo figliuolo; giuramento che di fatto prestarono con insolita solennità in mano di pubblici officiali a ciò deputati.

Alla riforma del 1331 altra ne tenne dietro nel 1336, ordinata dagli Scaligeri di Verona divenuti padroni di Lucca per trattato passato coi Rossi di Parma, che teneanla col titolo di vicari di re Giovanni. Di questa riforma od emenda, rimasta per lo addie-

tro sconosciuta, avea dato notizia pel primo lo stesso autore nei *Bandi Lucchesi* (1).

Caduta Lucca sotto la signoria de' Pisani nel giugno del 1342, tutto che fossero i cittadini per patto liberi di governarsi colle proprie leggi, senza veruna ingerenza e intromissione de'reggitori pisani, ciò non di meno, come avviene tutto dì de'più forti, vollero i nuovi dominatori che si rifacesse a lor posta lo statuto del Comune, che fu compiuto di fatto il 30 di novembre 1342.

Durò questo statuto, quanto appunto la dominazione pisana; imperocchè appena tornata Lucca di suo diritto, per riformagione de' 13 di novembre 1370 fu decretata la compilazione di un nuovo statuto generale, che tuttavia non fu pubblicato prima del 13 di luglio 1372.

Questo statuto il meglio ordinato di quanti lo avevano preceduto andò soggetto a riforme negli anni 1397 e 1399, che ressero breve tempo, perchè forse promosse da cause transitorie, o anche da segreti intendimenti di parte; tanto che per riformagione dei 18 di giugno dell'anno 1400 si fece ritorno allo statuto del 1372.

Di lì a breve occupata da Paolo Guinigi la cosa pubblica, venne sostanzialmente alterata la parte organica o costituzionale del reggimento. Imperocchè quegli recatasi in mano la potestà suprema si sciolse da ogni impedimento e da tutte le forme, cassando in un subito l'anzianato e il consiglio generale. Ciò nondimeno lo statuto del 1372, come che anche in altre parti tarpato o abrogato ad arbitrio del nuovo signore, continuò ad aver vita fino al 1424 in cui il Guinigi non contento ai mutamenti operati, volle al tutto si riformasse. Sebbene nessuno abbia potuto mettere in dubbio il decreto con che venne ordinato il nuovo statuto, portante la data de' 20 di giugno dell' anno surriferito, è stato tuttavia soggetto di controversia, se il medesimo venisse realmente recato ad effetto. Se non che un documento di recente trovato, portante la data de' 27 di giugno 1424 sembra risolvere la questione nè lasciar luogo a dubbio di sorta; constando per esso della mercede pagata al notaro cui era stato commesso di scrivere il volume *Statutorum novorum nuper editorum* (2).

(1) *Bandi Lucchesi del secolo* XIV, tratti dai *Registri del R. Archivio di Stato in Lucca* per cura di Salvatore Bongi. Bologna, Tip. del Progresso, 1863. Vedi a pag. 37 e 299.

(2) Archivio di Stato. - Serie della Camera, N. 384.

E qui accennando l'autore ad una tradizione incerta e confusa tramandataci da alcuni cronisti e dal Magonio (1) sullo avere i giureconsulti Giovanni da Imola e Paolo da Castro avuto parte nella compilazione delli statuti lucchesi, opina che quegli illustri legisti abbiano potuto esser consultati nella occasione appunto della riforma ordinata da Paolo Guinigi. E veramente la congettura, posto vero il fatto, da altri messo in forse od oppugnato (2), trova maggiore appoggio di credibilità riferendolo alla occasione anzi detta, piuttosto che ad altra diversa, massimamente rispetto all'età in cui vissero e salirono in fama l'Imolese e il Castrense; non ostante gli argomenti con che altri negando fede allo statuto guinigiano del 1424 si adoperò di dimostrare come il primo potesse avere avuto parte nelle riforme operate sullo scorcio del secolo XIV; e come l'altro nella compilazione del nuovo statuto, di che ora faremo menzione (3).

Che che ne sia, lo statuto di Paolo Guinigi non si è conservato, e, salvo alcune leggi spicciolate, colle quali dopo la caduta di lui si fece ritorno agli antichi ordini e alle precedenti forme repubblicane, non s'incontra altro statuto generale fino al 1446, nel quale anno, ai 18 di ottobre, entrò in vigore un nuovo statuto, che sebbene ordinato fino dall'ottobre del 1434 aveva incontrato ostacoli e ritardi nelle guerre e nei travagli in cui si trovò involto il Comune.

In questo nuovo statuto diviso in cinque libri in cui si trovò modo di raccogliere e distribuire con giusta larghezza tutto ciò che spettava all'amministrazione economica, e alla giustizia civile e punitiva, fu per la prima volta omesso d'inserire la parte relativa all'organamento o costituzione ; del governo materia che occupava il primo luogo nei precedenti statuti, e di cui parve ora in vece di compilare uno statuto a parte che s'intitolò *De Regimine*.

Nell'anno 1490 lo statuto stesso, colle giunte ed emende del tempo intermedio, fu divulgato per mezzo delle stampe coi torchi di Arrigo di Colonia; non però l'altro *De Regimine* che non fu mai stampato.

(1) Decis. lucens. 43, N. 25.

(2) Gigliotti, – *Dissert. sulla Legisl. lucch.* nelle *Memorie e Documenti* ec., Tom. III, Par: II, pag. 37.

(3) Ved. Moscheni, avv. Bern. – Ragionamento letto all'Accademia lucchese nell'adunanza de' 29 agosto 1836. – Nel Tomo X degli Atti dell'Accademia a pag. 49.

Finalmente collo statuto generale del 1539, modellato su quello del 1446 e pubblicato in latino e in volgare in detto anno colle stampe del Faello chiamato apposta da Bologna, non avendo la città di quel tempo stamperia propria, si chiude la serie delli statuti generali lucchesi, essendo questo rimasto nel suo complesso e nella sostanza l'unica norma legislativa sino al principio di questo secolo, salvo la parte penale che fu regolata di tempo in tempo con nuove leggi speciali, raccolte di mano in mano in libri che sotto il titolo di *Leggi e Decreti penali* furono divulgati colle stampe negli anni 1589, 1640 e 1681.

Riepilogando le cose esposte in questo capitolo, sei sono gli statuti generali del comune di Lucca giunti nella loro integrità sino a noi; ed appartengono agli anni 1308, 1331, 1342, 1372, 1446, 1539; oltre brani e frammenti di altri cinque del 1220, 1261, 1316, 1336, 1399, e la memoria del Guinigiano del 1524.

Si dà principio al secondo capo con premettere un cenno sulle condizioni politiche esterne, sull'ordinamento interno e sulle diverse istituzioni e magistrature del comune intorno al 1308. Si nota qual potè essere l'occasione ond'ebbe vita lo statuto di quest'anno, quali ne fossero i compilatori; e quindi seguita un esame particolareggiato analitico del medesimo.

Sul principio del secolo XIV i ghibellini o bianchi, vinti in cittadineschi tumulti dai guelfi o neri, erano stati cacciati dalla città, il cui governo si riformò interamente a parte guelfa. Ciò avveniva ad un tempo in Firenze, onde le due repubbliche strintesi in lega, si volsero congiuntamente contro Pistoja divenuta asilo di ghibellini o bianchi, ugualmente invisi ad ambedue le città. Stretta Pistoja e combattuta dai collegati dovette cedere nel gennajo del 1306 e sopportare lo sfregio di vedere il proprio reggimento diviso tra'vincitori Fiorentini e Lucchesi, che si arrogarono la elezione a vicenda del potestà e del capitano del popolo. Quanto a popolazione ed estensione del territorio, avea Lucca di quel tempo raggiunto il massimo incremento, contando che fosse solo di un terzo inferiore a Firenze. Erano suoi confini, a ponente il fiume Magra; a levante Pistoja; gli Appennini a settentrione; Mediterraneo ed Arno da mezzodì.

Alle buone condizioni del comune in faccia ai vicini, non rispondeva però l'ordine interno. Il continuo parteggiare di guelfi e ghibellini, di bianchi e neri, e le divisioni fra popolari ed otti-

mali aveano al tutto bandita la quiete e la concordia dagli animi de'cittadini con grave turbamento degli ordini civili. Dalla prevalenza ottenuta dalla parte popolare, o come oggi direbbesi democratica, è da credersi appunto originato lo statuto del 1308 tutto improntato dell'odio più fiero contro i grandi e potenti, appellati *casastici*.

Molteplici poi e numerose erano le magistrature cui dava vita il continuo sospetto, e l'occhio di gelosia con cui gli uni gli altri si guardavano i cittadini, non pure dell'opposta, ma eziandio della stessa fazione.

La somma dell'autorità e del potere risiedeva nel potestà, magistrato per la ragione già detta chiamato di fuori; il quale presiedeva i consigli, ne mandava ad effetto i decreti, conduceva gli eserciti, amministrava la giustizia punitiva, e parte ancora della civile. Veniva appresso il capitano del popolo, forestiero anch'esso, che rendeva giustizia e prendeva parte al governo come rappresentante del popolo. Altro ufficio di grande importanza era il maggior sindaco, al quale spettava il sindacare l'operato di tutti gli officiali del governo, non escluso lo stesso potestà, non prima però che fosse uscito d'ufficio. Anche l'elezione del maggior sindaco dovea sempre cadere sopra soggetto estraneo al comune. Le altre magistrature coprivansi dai cittadini; fra le quali prime in dignità erano quelle degli *Anziani* collegio di dieci mutabili ogni sei mesi, e de'priori del popolo, emanazione delle società d'armi in numero di 17, rispondenti a quello de'gonfalonieri delle contrade. Tra gli officiali che teneano il secondo luogo l'autore cita altresì, sulla fede di un documento del 1309, il gonfaloniere di giustizia, di cui tace lo statuto del 1308, e di cui il documento stesso non definisce nè la natura, nè le attribuzioni; ufficio però affatto diverso da quello introdotto in Firenze per riforma di Giano Della Bella il 1293, che perciò meno opportunamente si cita in nota, come esempio toltosi ad imitare in Lucca; essendochè il gonfaloniere di giustizia in Firenze, secondo la riforma già detta, fosse il primo magistrato e il rappresentante supremo della Repubblica; come precisamente anche in Lucca, ma non prima de' 16 di febbrajo 1370, in cui non si rinnovò già, come meno esattamente si dice, una istituzione soppressa negli anni della servitù, ma una nuova se ne creò con officio al tutto diverso, che non prese di quella che il nome.

La potestà legislativa esercitavasi da due consigli, l'uno detto del comune, generale o maggiore; l'altro, del popolo o minore; detti anche di San Michele e di San Pietro Maggiore dal luogo dove respettivamente si congregavano. Componevasi il primo di cinquecentocinquanta cittadini; e la forma della loro elezione, le attribuzioni e le discipline si trovano esposte nello statuto di cui ora si tratta. Occorrevano nel secondo duecentocinquanta votanti perchè si potesse deliberare validamente. Delle attribuzioni di questo consiglio, delle discipline che lo reggevano ben poco è giunto a nostra notizia, perchè lo statuto generale ne tocca solo per incidenza, e quello del popolo che avrebbe potuto chiarircene è andato smarrito.

Sembra ad ogni modo che questo minor consiglio avesse il diritto di proposta, o come oggi diremmo d'iniziativa, ma che niun atto di questo potesse aver forza di legge, se non sanzionato dal maggior consiglio. Si usava finalmente di convocare il popolo in general parlamento in casi gravissimi e di universale interesse, ed anco allo scopo per avventura di dare con tal mezzo la massima pubblicità a riformagioni di una grande importanza.

Tali erano li strumenti e i congegni dell'ordinamento governativo quando comparve lo statuto del 1308. Come fu accennato di sopra, esso da un capo all'altro spira odio acerbissimo contro i signori e potenti, ed è tutto amore verso la plebe; talchè direbbesi esser esso la conseguenza di una recente vittoria riportata da questa contro l'ordine più elevato de'cittadini. Di ciò, nondimeno, non si ha positivo riscontro, tacendo Tolomeo, il solo cronista contemporaneo, ed essendo perduti gli atti pubblici di quegli anni.

È assai noto per altro come in quel torno di tempo fosse giunta a signoreggiare la plebe più scapigliata, escludendo e cacciando dal governo non solo i grandi ma eziandio i cittadini di qualche conto. Di che numerose famiglie mal comportando cotanto sfregio presero volontario esiglio con grave danno della città, trasportando altrove, e massime nella ospitale Venezia, i loro traffici e le sostanze.

Tornando allo statuto, i nomi che tuttavia si leggono ne mostrano compilatori quattro cittadini che si chiamarono Niccolò Tegrimi, Francesco Brunicardi, Nicolao Boccella, ed uno de'Fulceri, sedendo nell'ufficio di potestà Matteo Monaldeschi da Orvieto, e Francesco da Montepulciano in quello di capitano del popolo.

Entrando nell'esame particolareggiato dello statuto avverte l'autore, che per quanto a chi scorrerà le rubriche de' cinque libri che lo compongono, possano le materie apparire non bene ordinate, e in modo pur anche da non iscorgere a primo aspetto il legame e la relazione che le unisce o ravvicina, ciò non di meno, salvo poche eccezioni, un ordine vi è, chi ben guardi; non quello compassato e minuto di noi moderni, ma come lo intendevano gli antichi, i quali, più che curare la regolarità e la simmetria delle parti, seguitavano l'ordine naturale in cui nella mente loro si andavano svolgendo le idee, che si estrinsecavano con forme alquanto diverse da quelle dell'età nostra.

Il primo libro comprende, come fondamento di tutta l'opera, il giuramento del potestà, che promette di amministrare lealmente la giustizia, di governare il comune con fedeltà, difenderlo dai nemici esterni, sostenerne i diritti, rispettarne e fare osservare le leggi e le istituzioni: di esser guelfo e di stare a parte guelfa.

Dopo di che si passano ad enumerare i suoi obblighi e le attribuzioni speciali, non senza trascorrere da ultimo ad altre materie spettanti a ordine pubblico, religione e polizia.

La materia del secondo libro apparisce meglio determinata, e potrebbesi intitolare della costituzione del governo e dei comuni soggetti.

La giustizia punitiva, ossia il codice penale, non esclusa la procedura, è subietto del terzo libro; in cui sono particolarmente da notarsi le rubriche CL e CLII in materia di donne, CLIIII contro gli eretici, e da CLXII a CLXXII contro i *casastici* che portano il marchio delle condizioni del tempo.

Il quarto libro contiene il gius municipale in materia civile. Sebbene in generale tutto che si riferiva a diritto privato o comune avesse la sua sede naturale nello statuto delle curie, riformato anch'esso il 1308, ciò non di meno siccome una parte della giudicatura in certe speciali materie era per legge riservata al potestà che la esercitava nella sua corte personalmente, o per mezzo di un giudice delegato, così il quarto libro è inteso appunto a regolare questa parte di sua giurisdizione.

Il quinto finalmente risguarda la sicurezza dello Stato, onde tratta delle milizie, delle regole delle cavallate, delle opere di difesa, delle fortificazioni ec., seguitando senza verun nesso ap-

parente ordini in materia di caccia, conduzioni d'acque, vie pubbliche, possessi comunali, ed altro.

Oltre lo scopo ben chiaro e determinato di assicurare la potenza della parte popolare sopra la signorile, si era in questo statuto avuto in mira pur anche di acquistar terreno sul clero scemandone le prerogative; di resecare sulle ragioni dei feudi da esso posseduti, di sottoporre gli ecclesiastici alle comuni gravezze, richiamarli ai tribunali ordinarj e sotto la dipendenza della potestà civile nelle cose meramente laicali. Ma l'intento, savio in sè stesso, e secondo la civile uguaglianza, attuato con modi che offendevano non solo il clero, ma fors'anche il sentimento generale per la novità e l'ardimento, in un'età in cui non si sarebbe facilmente osato di por le mani nelle cose di Chiesa, non venne menomamente raggiunto; imperocchè sui richiami del pontefice Clemente V, per non inimicarsi la corte di Roma, il comune con molta arrendevolezza condiscese ad emendare sì nello statuto generale come negli altri del popolo e delle curie, tutte quelle parti che furono giudicate lesive dei diritti e delle prerogative del clero, come dall'istrumento riportato a corredo e complemento in calce al testo dello statuto

Ma ciò che anche più monta, neppure fu lungamente conseguito lo scopo principalissimo avuto in mira colla compilazione di questo statuto, cioè la prevalenza dei popolari. Imperocchè abusando essi, com'è proprio delle plebi, della vittoria, e spingendo oltre ogni termine la petulanza contro i vicini, tolsero ogni autorità e ogni credito a sè, e condussero la città in nuovi e più fieri travagli.

Provocati i Pisani dalla temerità ed insolenza di un capopopolo, il Bonturo della Divina Commedia (1), condotto a soldo il ghibellino Uguccione della Faggiola, irruppero nel territorio il dì di San Frediano, 18 novembre 1313, e rotti i Lucchesi gli rincorsero fin dentro le porte della città; donde nuovi odi e nuove discordie che finirono col dare la città in mano dello stesso Uguccione il 14 di giugno dell'anno seguente. L'autore, accennando alla disfatta toccata dai Lucchesi il giorno di S. Frediano, segna per errore l'anno 1314; mentre essendo Uguccione dal 14 di giugno di quest'anno già padrone della città, non poteva esser più luogo a conflitto coi Pisani il 18 di novembre dell'anno medesimo. Forse gli

(1) Bonturo Dati; Dante, *Inf.* c. 21.

avvenne di dare in fallo dall'avere sott'occhio, mentre scriveva, qualche cronista pisano, non ponendo mente nell'atto al diverso modo di computare dei Pisani, i quali contavano gli anni *ab incarnatione* incominciando l'anno il 25 di marzo nove mesi prima della natività (a differenza dei Fiorentini che contavano ugualmente *ab incarnatione*, ma incominciando l'anno il 25 di marzo dopo il Natale), mentre i Lucchesi seguitavano lo stile comune contando *a nativitate*. Inoltre tornando sulla abolizione dello statuto del 1308, la data segnata in un luogo, non si riscontra con quella dell'altro. In fatti, mentre avea detto a pag. XII che Francesco figliuol di Uguccione il 4 di settembre ordinò che s'intendesse annullato ogni statuto ed ogni riformagione anteriore al 14 di giugno, a pag. XL invece dice che il medesimo dichiarò cassata ogni legge ed ogni stanziamento fatto in antecedenza al 14 di settembre. Le quali lievissime mende non si sarebber volute notare se non fosse per dimostrare la minuta attenzione da noi portata su questo lavoro in ragione dell'importanza e del merito intrinseco del medesimo.

E dicendo l'ultima parola su questo statuto concludiamo coll'autore tornare in singolare suo pregio l'essere la più antica raccolta di leggi lucchesi scampata alle ingiurie del tempo, e forse l'ultima che dimostri nella pienezza della vigoria l'ordinamento repubblicano medioevale, prima che incominciassero le signorie: mistura di leggi barbariche e longobarde, massime nella parte penale; di tradizioni del diritto romano nella civile; di ordini e consuetudini municipali: ad ogni modo notevolissimo monumento di storia del tempo che diciamo di mezzo.

C. MINUTOLI.